



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

tribunalefederalesicilia@lnd.it

pec: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 40 TFT 07

DEL 08 SETTEMBRE 2015

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Francesco Giarrusso, Giovanni Bertuglia e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta e del rappresentante A.I.A. Arbitro Benemerito Pietro Consagra si è riunito il giorno 08 settembre 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 77/B (s.s. 2014/15)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. SALVATORE MARCO AGNELLO (Presidente, all'epoca dei fatti, della U.P.D. Santa Croce)

Sig. MARCO MOSCUZZA (O.A. Associato alla Sezione A.I.A. di Siracusa)

La Società U.P.D. SANTA CROCE

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 12702/673 pf 14 15/MS/vdb del 25 giugno 2015:

- il sig. Salvatore Marco Agnello, Presidente dell'U.P.D. Santa Croce, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 bis comma 1, del C.G.S. della F.I.G.C., in relazione all'art. 21 comma 1 del C.G.S. della F.I.G.C., per essersi avvicinato, al termine della gara del Campionato di Promozione Belvedere Città Giardino/Santa Croce, disputata il 07.02.2015, innanzi allo spogliatoio della terna arbitrale, senza averne titolo, essendo gravato da un precedente provvedimento di lunga inibizione, irrogatogli, nella stessa s.s. 2014/2015; per avere gridato ad alta voce, all'indirizzo dell'Osservatore Arbitrale, sig. Marco Moscuza, e della categoria Arbitrale numerose frasi scurrili, gravemente offensive e per avere tentato, nel contempo, di

passare a vie di fatto contro lo stesso Osservatore Arbitrale senza riuscirvi per l'intervento di alcuni Dirigenti presenti, rendendosi recidivo, perché, in occasione del predetto episodio per il quale è tutt'ora inibito, oltre ad avere dato una gomitata ad un assistente arbitrale, aveva mantenuto analogo contegno gravemente offensivo nei confronti dell'Arbitro;

- Il sig. Marco Moscuza, Osservatore Arbitrale della Sezione A.I.A. di Siracusa, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 40, comma 1, del Regolamento dell'A.I.A., per avere indebitamente ed inopportuno inviato, lunedì 09.02.2015, un messaggio sul profilo Facebook del sig. Salvatore Marco Agnello, tesserato in qualità di Presidente della Società U.P.D. Santa Croce, con il quale invitava questi ad incontrarsi da soli per chiarire quanto era accaduto il sabato precedente, 07.02.2015, al termine della gara Belvedere Città Giardino/Santa Croce; e gli diceva testualmente, tra l'altro: "...*facile insultare in luogo dove uno ha le mani legate per la figura che in quel momento ricopre...ma in tutto questo ho un mio pensiero ci vogliono attributi che non dimostrano come hai fatto tu...ma sto parlando del niente*";
- la Società U.P.D. Santa Croce per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal Presidente sig. Salvatore Marco Agnello, come sopra descritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, del C.G.S.

All'udienza dibattimentale il sig. Marco Moscuza benchè regolarmente convocato non è comparso ma ha fatto pervenire fax con cui giustifica la sua assenza e si riporta a quanto già dichiarato all'organo inquirente. Sia il sig. Salvatore Marco Agnello, in proprio, che la U.P.D. Santa Croce hanno fatto pervenire, nei termini, memorie difensive con le quali contestano la ricostruzione dei fatti e, pure ammettendo la presenza del sig. Agnello all'interno degli spogliatoi, danno una versione riduttiva delle responsabilità. A tali memorie i predetti soggetti deferiti si sono riportati presentandosi all'udienza dibattimentale.

La Procura Federale ha insistito nel deferimento chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi dodici di inibizione a carico del sig. Salvatore Marco Agnello da scontarsi al termine della squalifica fino al 22.10.2019 già irrogatagli;

Ammenda di € 500,00 a carico della U.P.D. Santa Croce a titolo di responsabilità diretta per quanto attribuito al suo Presidente;

mesi tre mesi di sospensione a carico del sig. Marco Moscuza Osservatore Arbitrale della Sezione A.I.A. di Siracusa.

Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue:

dalla documentazione in atti risulta che il sig. Salvatore Marco Agnello, Presidente, all'epoca dei fatti, dell' U.P.D. Santa Croce risulta essere stato inibito fino al 22.10.2019 dal Giudice Sportivo Territoriale, giusto quanto pubblicato sul C.U.del C.R. Sicilia n.145 del 24.10.2014, per avere aggredito un ufficiale di gara;

lo stesso sig. Agnello, benchè inibito, è risultato essere presente (come dallo stesso ammesso) all'interno degli spogliatoi dell'impianto sportivo dove si era disputata la gara Belvedere Città Giardino/Santa Croce del 9 febbraio 2015 valevole per il campionato di Promozione;

risulta altresì provato che il sig. Salvatore Marco Agnello ha assunto un comportamento aggressivo e minaccioso non solo nei confronti della terna arbitrale ma anche e soprattutto nei confronti dell'Osservatore Arbitrale che era intervenuto per cercare di calmarlo (vedasi rapporto del direttore di gara che alla voce "varie" annota: "*Mentre compilavo la velina di fine gara un estraneo appartenente alla Società Santa Croce chiedeva in modo insistente i*

documenti della società, arrivando perfino ad offendere e minacciare l'osservatore Moscuza Marco che era dentro lo spogliatoio".

La suddetta circostanza risulta confermata anche dai due assistenti arbitrali i quali riferiscono che il sig. Moscuza ebbe a sporgersi dalla porta dello spogliatoio nel tentativo di calmare il predetto dirigente, ma per tutta risposta quest'ultimo anziché calmarsi gridava che gli arbitri sono tutti dei maleducati e fanno bene quando li ammazzano di botte ad ogni partita minacciandolo, altresì, di mettergli le mani addosso.

E ciò senza sottacere che dette circostanze sono ammesse, seppure in maniera riduttiva dallo stesso deferito il quale dichiara di essersi lamentato per il lungo tempo di attesa per ritirare i documenti degli atleti e di avere alzato la voce nei confronti dell'osservatore arbitrale.

Tali fatti non solo violano il principio di lealtà, correttezza e probità sancito dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., ma viola anche la disposizione di cui al comma 8 dell'art. 22 del medesimo codice il quale prevede espressamente che ai dirigenti colpiti da provvedimenti disciplinari a termine (come nel caso de quo) è loro, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare.

Inoltre al sig. Salvatore Marco Agnello va riconosciuta la contestata recidiva prevista dall'art. 21 comma 1 del C.G.S. con conseguente aggravamento della sanzione da irrogare.

Alle violazioni poste in essere dal sig. Salvatore Marco Agnello, Presidente dell'U.P.D. Santa Croce, consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., della predetta società.

Anche i fatti addebitati al sig. Marco Moscuza risultano ampiamente provati dalla documentazione in atti (vedi produzione della pagina facebook) oltre che dalla stessa ammissione del deferito.

Anche sotto questo aspetto non vi è dubbio alcuno che il sig. Moscuza, attraverso il suo comportamento, abbia violato non solo il già ricordato art. 1 bis comma 1 del C.G.S., ma anche l'art 40 comma 1 del Regolamento dell'A.I.A. che impone agli associati sempre e comunque un comportamento corretto anche nei confronti dei soggetti terzi.

In ragione di quanto sopra, pertanto, risultando provate le violazioni contestate ai deferiti, devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale nei limiti di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Si dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

anno uno di inibizione (pena base mesi nove più mesi tre per la recidiva) a carico del sig. Salvatore Marco Agnello in prosecuzione alla squalifica fino al 22.10.2019 già irrogatagli;
ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) con diffida a carico della U.P.D. Santa Croce a titolo di responsabilità diretta per quanto attribuito al suo Presidente;
mesi tre di sospensione a carico del sig. Marco Moscuza, Osservatore Arbitrale della Sezione A.I.A. di Siracusa.

La presente delibera va notificata alle parti, al Comitato Regionale Arbitri ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento 02/B (s.s. 2015-16)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. EMANUELE GIARRATANA (Presidente della A.S.D. CALCIO CANICATTI')

Sig. DOMENICO AVARELLO (Segretario della A.S.D. CALCIO CANICATTI')

A.S.D. CALCIO CANICATTI'

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 430/978/ pf1314/GR/mg del 10 luglio 2015:

- il sig. Emanuele Giarratana e il sig. Domenico Avarello, nelle rispettive qualità sopra specificate, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all'art. 85, sez. VI, comma 2 delle N.O.I.F., per avere trasmesso, o non vigilato affinché venisse trasmesso al C.R. Sicilia L.N.D., a mezzo fax, una ricevuta liberatoria riferibile al tecnico sig. Basilio Foti, dallo stesso invece disconosciuta, anche nel contenuto, e rivelatasi falsa atteso il divieto in ambito federale di corrispondere, in contanti, la somma di € 3.024,00, riconosciuta dal Collegio Arbitrale. La Società, anche a fronte delle contestazioni del tecnico, non ha prodotto alcuna contabile atto a provare l'avvenuto pagamento oggetto della liberatoria così prodotta. Entrambi gli indicati tesserati sono stati altresì deferiti per rispondere della violazione dell'art. 1bis, comma 3 C.G.S., per non essere comparsi per ben tre volte alle convocazioni disposte dalla Procura Federale, fornendo una generica giustificazione solo per la prima audizione, e, inoltre, non ottemperando all'invito di produrre alla Procura richiedente l'originale della quietanza liberatoria appunto contestata sin da subito dal tecnico sig. Foti;

- la A.S.D. Calcio Canicatti' per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., in ordine a quanto ascritto ai propri Presidente e Segretario all'epoca dei fatti.

All'udienza dibattimentale nessuno, benché regolarmente convocato, è comparso per le parti deferite, né le stesse hanno fatto pervenire memorie a discolpa.

La Procura Federale ha insistito nelle ragioni di cui al deferimento chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi nove di inibizione a carico del sig. Emanuele Giarratana;
 mesi nove di inibizione a carico del sig. Domenico Avarello;
 ammenda di € 1.500,00 a carico della A.S.D. Calcio Canicatti'.

Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue:

Dalla documentazione in atti risulta accertata la responsabilità di entrambi i soggetti deferiti, per avere trasmessa, o non vigilato affinché venisse trasmessa al C.R. Sicilia L.N.D., a mezzo fax, una ricevuta liberatoria riferibile al sig. Basilio Foti, dallo stesso invece disconosciuta anche nel contenuto, atteso il divieto in ambito federale di corrispondere, in contanti, la somma di € 3.024,00, riconosciuta dal Collegio Arbitrale. I suddetti emolumenti sarebbero dovuti essere, infatti, corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato (cfr art. 85, sez VI, comma 2 N.O.I.F.).

Entrambi i soggetti deferiti risultano altresì responsabili per non essere comparsi alle convocazioni disposte dalla Procura Federale, in ben due casi senza giustificazione alcuna, neppure ottemperando all'invito di produrre alla Procura Federale richiedente l'originale della quietanza liberatoria, appunto contestata sin da subito dal citato tecnico.

La società A.S.D. Calcio Canicatti' deve rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per i fatti posti in essere dai propri tesserati ai sensi dell'art. 1 bis commi 1 e 2 del C.G.S.

In ragione dei superiori motivi devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, come in dispositivo.

P.Q.M.

Si dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Emanuele Giarratana;
 mesi sei di inibizione a carico del sig. Domenico Avarello;
 ammenda di € 1.000,00 (mille/00) a carico della A.S.D. Calcio Canicatti'.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento 03/B (s.s. 2015-16)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. ISAIA ALFIO (calciatore tesserato A.S.D. Paternò 1908, all'epoca dei fatti)
 Sig. RICCERI GIACOMO (calciatore tesserato A.S.D. Paternò 1908, all'epoca dei fatti)
 Sig. LO VERDE GIUSEPPE (calciatore tesserato A.S.D. Paternò 1908, all'epoca dei fatti)
 Sig. CANNAVO' GIUSEPPE (calciatore tesserato A.S.D. Paternò 1908, all'epoca dei fatti)
 Sig. TORNATORE VINCENZO (calciatore tesserato A.S.D. Paternò 1908, all'epoca dei fatti)
 Sig. OLIVERI NUNZIO (calciatore tesserato A.S.D. Paternò 1908, all'epoca dei fatti)
 Sig. VIRGILLITO GIORGIO (calciatore tesserato A.S.D. Paternò 1908, all'epoca dei fatti)
 Sig. FAYE MOUSSA (calciatore tesserato A.S.D. Paternò 1908, all'epoca dei fatti)
 Sig. RUSSO SANTINO (calciatore tesserato A.S.D. Paternò 1908, all'epoca dei fatti)
 A.S.D. PATERNO' 1908

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 251/446/pf1415/AV/mf del 07 luglio 2015:

- i calciatori su indicati, tutti tesserati per la A.S.D. Paternò 1908, per avere al termine della gara del campionato di Eccellenza Sicilia, Città di Scordia/Paternò 1908, disputata in data 18/01/2015, in violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1 del C.G.S., su indicazione dei propri sostenitori, in stato di ira per la sconfitta, consegnato agli stessi le maglie di gioco che indossavano;
- la società A.S.D. Paternò 1908 per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 del C.G.S. per quanto ascritto ai propri calciatori sopra indicati.

All'udienza dibattimentale, benché regolarmente convocati, si è presentato il solo sig. Ricceri Giacomo assistito dall'Avv. Francesca Grigorio, mentre i sigg.ri Isaia Alfio e Virgillito Giorgio hanno chiesto il differimento dell'udienza per motivi di salute comprovati dai certificati medici trasmessi via fax.

La Procura Federale in via preliminare, viste le osservazioni e le richieste documentali avanzate dal Tribunale, ha chiesto un differimento dell'udienza onde provvedere.

In ragione di ciò, il Tribunale Federale Territoriale, previa sospensione dei termini di estinzione del giudizio disciplinare ai sensi dell'art. 38 comma 5 del C.G.S. del C.O.N.I., in accoglimento delle istanze delle parti, rinvia all'udienza del 22/09/2015 – ore 15,30.

Procedimento 04/B (s.s. 2015-16)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. MARTORANA ANTONINO (Presidente della G.S.D. SAN GIOVANNI GEMINI)
 Sig. SERIO NICOLA (Dirigente accompagnatore ufficiale – allenatore della G.S.D. SAN GIOVANNI GEMINI)
 A.S.D. SAN GIOVANNI GEMINI

La Procura Federale, con nota prot. 244/916.pf 14/15/AV/mf del 07 luglio 2015, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Antonino Martorana e Nicola Serio, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis del C.G.S., in relazione alle disposizioni emanate con il C.U. nr. 1 L.N.D. 14/15, ove si fa obbligo alle società che partecipano alle attività giovanili di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore

di "squadre minori". Ciò avendo, il sig. Martorana, quale Presidente, omesso di tesserare un allenatore di squadre giovanili ed il sig. Serio, quale dirigente accompagnatore ufficiale della squadra juniores regionali nelle gare S.G. Gemini/Serradifalco del 01/04/15 e Serradifalco/S.G. Gemini del 08/04/15, consentito la partecipazione della propria squadra in assenza di allenatore di squadre giovanili, essendo il medesimo tesserato per il G.S.D. San Giovanni Gemini con la qualifica di "allenatore di prima squadra".

Con la medesima nota è stata altresì deferita la G.S.D. San Giovanni Gemini per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., in ordine a quanto ascritto ai propri tesserati.

All'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa.

La Procura Federale ha insistito nelle ragioni di cui al deferimento chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Antonino Martorana;

mesi tre di inibizione a carico del sig. Nicola Serio;

ammenda di € 600,00 a carico del G.S.D. San Giovanni Gemini.

Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue:

Dalla documentazione in atti risulta accertata la responsabilità di entrambi i soggetti deferiti. Il sig. Antonino Martorana, quale Presidente, ha infatti omesso di tesserare un allenatore di squadre giovanili da inserire in distinta nelle gare indicate sopra ed il sig. Serio, quale dirigente accompagnatore ufficiale della squadra juniores regionali, ha consentito la partecipazione della propria squadra alle medesime gare, in assenza di allenatore di squadre giovanili, essendo il medesimo tesserato per il G.S.D. San Giovanni Gemini con la qualifica di "allenatore di prima squadra".

La G.S.D. San Giovanni Gemini deve rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per i fatti posti in essere dai propri tesserati ai sensi dell'art. 1 bis commi 1 e 2 del C.G.S.

In ragione dei superiori motivi devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, come in dispositivo.

P.Q.M.

Si dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi due di inibizione a carico del sig. Antonino Martorana;

mesi due di inibizione a carico del sig. Nicola Serio;

ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) a carico del G.S.D. San Giovanni Gemini.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 08 settembre 2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**